

Oggetto: Art. 24 D.Lgs. 50/2016 - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Relazione Tecnica.

La presente relazione ha come oggetto la ricognizione e l'analisi delle azioni da intraprendere nei confronti delle società partecipate da parte del Comune di Montopoli in Val d'Arno ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e s.m.i..

In particolare essa si inserisce nell'ambito delle analisi e delle azioni già intraprese dal Comune nei precedenti anni, con particolare riferimento alle decisioni ed alle conseguenti azioni adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2015 avente ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)" e del conseguente decreto del Sindaco del Comune di Montopoli in Val d'Arno in pari data.

La presente relazione tiene altresì conto, al fine del rispetto dell'adempimento di cui sopra, delle "Linee Guida di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, D.Lgs n. 175/2016" approvate con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

Utile ai fini della redazione della presente relazione è stato anche lo studio pubblicato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI in data 8 giugno 2017, avente ad oggetto "La nuova disciplina delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni".

Nello specifico, l'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo (23.09.2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del D.Lgs n. 175/2016 P, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

In primo luogo si evidenzia che, l'art. 3 del d.Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa pertanto un primo elemento

COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

da prendere in considerazione ai fini della ricognizione è il **tipo societario** del soggetto partecipato.

La ricognizione straordinaria deve poi individuare le partecipazioni che:

1) non sono da ritenersi riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del medesimo Decreto.

Nello specifico le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Le modalità con cui valutare la stretta necessità della partecipazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente sono state oggetto di autorevoli interventi già con riferimento alla Legge 244/2007.

Fra questi, la Delibera 5/2009 della Corte dei Conti veneta affermò che *"[...] La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza –, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*

La Sez. di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con Delibera n. 46/2012, ebbe modo di precisare che sono da *"Valutare caso per caso le finalità che l'ente intende realizzare con l'utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti [...]. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all'individuazione delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali, ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, come provvisoriamente enucleati dall'art. 21, comma 3, della legge 42/2009 [...]. Oltre al riferimento di legge, a supporto, sono presenti in ciascun ente gli strumenti di pianificazione e programmazione a partire dalle linee programmatiche di mandato, al piano generale di sviluppo, alla relazione previsionale e programmatica che si basano sull'attuale struttura del bilancio degli enti locali in relazione alle principali funzioni e, all'interno delle medesime, ai servizi e agli interventi di pertinenza."*

Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e seguenti, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., in aggiunta alla stretta necessità della partecipazione per il perseguimento di fini istituzionali dell'Ente, 2. *".....omissis.....le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per le attività sotto elencate:*

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

.....7 Omissis..... *Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ...omissis.....*

8. *E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9 , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.*

9-bis *Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.*

COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

Si evidenzia che si definiscono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. h) del D.lgs 175/2016 le attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica e economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità lo sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (ovvero quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato).

2) pur svolgendo attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente contemplate dall'art. 4, la gestione a mezzo Società del servizio non si dimostri conveniente da un punto di vista economico in quanto attuabile a migliori condizioni attraverso forme di gestione diretta o esternalizzata.

Occorre cioè evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175 del 2016, prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In proposito, la Deliberazione n. 19 del 21.07.2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, più volte richiamata nella presente relazione, nell'individuare le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ha precisato che: *“Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.”*

3) ricadono in una delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2):

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. A tal fine il primo triennio rilevante è il 2017-2019.
 - società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessitino di contenimento dei costi di funzionamento o di processi di aggregazione con altre società.
- In questi casi in luogo dell'alienazione è possibile attuare un piano di razionalizzazione.

In sostanza, l'art. 20, comma 2, del D.lgs 175 del 2016 e s.m.i. individua una sorta di *test parametrico* a cui sottoporre le partecipazioni dirette e indirette e dal cui risultato discende la necessità di predisporre “un *piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”.

L'alienazione della partecipazione deve avvenire entro un anno dalla ricognizione secondo le modalità stabilite dallo stesso D.Lgs 175 del 2016 e s.m.i..

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Sempre in caso di mancata alienazione la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma¹, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile².

A tale ricognizione se ne affianca una periodica da effettuare annualmente ai sensi dell'art. 20 del suddetto decreto, di cui a titolo esemplificativo il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha adottato specifica

¹ Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni

² Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma **dell'articolo 2357**. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto **dell'articolo 2445**; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

ricognizione in precedenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2015 avente ad oggetto "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)" e del conseguente decreto del Sindaco del Comune di Montopoli in Val d'Arno in pari data.

La ricognizione delle partecipazioni ha per oggetto anche le società indirettamente partecipate ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Nel caso specifico del Comune di Montopoli in Val d'Arno, come si vedrà meglio nelle schede di valutazione, non esiste tale tipologia di situazione.

Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È quindi necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016 è comunicato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La ricognizione in oggetto deve essere effettuata anche per quelle di minima entità.

Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

Sempre secondo le definizioni fornite dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3°, del D.Lgs. 175/2016 - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del D.Lgs. 175/2016).

Una tale opzione legislativa deve dunque essere interpretata, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. 175/2016 le situazioni di semplice compartecipazione (finanche

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

totalitaria) di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società. Al di fuori di quella relativa condiviso da parte di più amministrazioni (ovvero quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), onde prevedere espressamente una fattispecie di controllo "congiunto" ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1° e 2° dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

Analisi tecnica della partecipazione ai fini del mantenimento

Nella sezione sottostante sono presi in esame i requisiti delle singole partecipazioni detenute dal comune di Montopoli in Val d'Arno affinché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. c) e art. 10 comma 1, del decreto 175/2016 l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità possa:

- adeguatamente motivare il mantenimento della partecipazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- deliberarne la dismissione.

L'esame della partecipazione parte in primo luogo dal modello societario e poi dall'analisi dell'attività svolta dall'organismo partecipato e quindi della sua riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del decreto 175 del 2016.

Nel caso in cui tale attività non risulti riconducibile alle fattispecie di legge che ne consentono il mantenimento non verranno analizzati i requisiti di cui all'art. 5 e 20, in considerazione del fatto che la mancanza del vincolo di scopo è di per sè sufficiente a motivare l'obbligo di dismissione.

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno alla data del 23.09.2016 partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Partecipazione di controllo
CERBAIE SPA	4,7	NO
DOMUS SOCIALE SRL	20,00	NO
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA	2,1	NO
GEOFOR PATRIMONIO SPA	0,01	NO
ECOFOR SERVICE SPA	0,015	NO
PO.TE.CO. SCARL	4,30	NO
C.P.T. SRL -IN LIQUIDAZIONE	1,09	NO
AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL- IN FASE DI DISMISSIONE	1,72	NO
RETI AMBIENTE SPA	0,28	NO
C.T.T. NORD SRL	0,787	NO
Civitas Montopoli s.r.l. Società unipersonale	100,00	SI
FIDI TOSCANA	0,0006	NO

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto della presente relazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute dal Comune non ricorre l'obbligo di effettuare la ricognizione in oggetto in quanto in nessun caso

si tratta di partecipazioni detenute per il tramite di Società controllata dall'Ente.

L'Ente non detiene partecipazioni quotate né in holding pure.

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, come già sopra accennato, si precisa che il Comune di Montopoli in Val d'Arno, partecipa all'Autorità Idrica Toscana con una quota percentuale pressoché uguale allo 0%, alla Società della Salute con una quota del 11,30%, all'ATO Toscana Costa per la quota dello 0,62% ed al Consorzio per la gestione delle attività e servizi relativi alla realizzazione di strutture e servizi avanzati per l'impresa con una quota del 16,667%.

Le partecipazioni ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente relazione.

Passando ad esaminare le singole partecipazioni societarie, si esprimono le seguenti brevi considerazioni e si sottopongono all'attenzione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno le seguenti proposte di azione.

1) CERBAIE S.P.A.

Forma societaria: Società per azioni.

Attività svolta

Sebbene l'oggetto sociale della Società contempli diverse attività tra le quali la progettazione e gestione di sistemi di reti, di acquedotti e fognature, la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla captazione, distribuzione e commercializzazione dell'acqua, la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque minerali, la realizzazione e la gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque e altre attività similari, la Società non svolge di fatto più attività operative dall'anno 2002 limitandosi alla gestione di un ramo di azienda consistente nel trattamento dei reflui industriali tramite l'impianto di Pontedera affittato alla società Acque Industriali srl, società controllata da Acque S.p.A., all'affitto di immobili ed alla gestione della quota di partecipazione di alcuni Comuni, tra cui il Comune di Montopoli in Val d'Arno, in Acque S.p.A..

Infatti, a seguito della costituzione della società unica per la gestione del servizio idrico integrato (Acque S.p.A.) ai sensi della L. 36/1994, che opera a livello di ATO 2, la società Cerbaie spa ha cessato la propria attività nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato. In termini generali, a seguito della cessazione della propria attività di gestione, le opere idriche dalla stessa

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

realizzate sono state trasferite in proprietà ai Comuni i quali si sono impegnati a corrispondere a Cerbaie il valore capitale delle opere realizzate tramite appositi piani finanziari, di durata pluriennale.

Nello specifico del Comune di Montopoli in Val d'Arno, invece la società ed il Comune stesso non hanno trovato un accordo condiviso in merito alla quantificazione economica di dare/avere derivante dalle opere idriche precedentemente realizzate dal Comune stesso e quelle successivamente realizzate dalla medesima società Cerbaie.

Il mancato accordo di cui sopra ha dato vita ad un lungo contenzioso, tutt'ora in corso, sviluppatosi in varie cause giudiziarie sia di carattere amministrativo che civile, i cui esiti e la cui durata alla data attuale non sono al momento prevedibili.

Effettuata una preliminare verifica in relazione allo stato di avanzamento di tali contenziosi ed a seguito dei contatti intercorsi con il legale che segue gli stessi a favore del Comune di Montopoli in Val d'Arno, oggi a differenza che in altre fasi del contenzioso stesso, si ritiene che alla data odierna si possa procedere alla liquidazione della società senza che tale decisione influenzi l'esito dei procedimenti giudiziari in questione.

Alla data attuale i rapporti intercorrenti tra Cerbaie spa ed Acque spa sono limitati alla partecipazione al capitale sociale della medesima società Cerbaie spa.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 D.lgs 175/2016

La Società non svolge alcuna delle attività contemplate dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

In conseguenza a quanto appena affermato, si propone la dismissione della partecipazione posseduta dal Comune di Montopoli in Val d'Arno o la liquidazione dell'intera società nel caso in cui anche gli altri soci decidano di procedere alla dismissione/liquidazione della Società.

Ad ogni buon fine, in relazione ai contenziosi in essere più volte richiamati, si ritiene che, anche ove decisa, la liquidazione della società potrebbe superare il termine di 1 anno stabilito dal D.Lgs 175 del 2016 e s.m.i.

2) DOMUS SOCIALE SRL

Forma societaria: Società a responsabilità limitata.

Attività svolta

Società completamente pubblica detenuta in quote paritarie da 5 Comuni appartenenti al cosiddetto Comprensorio del Cuoio.

La Società per conto del Comune di Montopoli in Val d'Arno le seguenti attività:

1. Gestione Ufficio Casa:

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

- Apertura e front office Ufficio Casa
 - predisposizione bando contributo affitti;
 - predisposizione bandi ERP;
 - bandi prevenzione sfratti;
 - gestione disagio abitativo e emergenze abitative;
 - gestione sfratti in raccordo con Comune, servizi sociali, inquilini, proprietari, avvocati e ufficiali giudiziari;
 - assegnazioni alloggi ERP,
 - mediazione su pratiche e adempimenti con APES,
 - accompagnamento nell'ingresso, nella gestione e nel rilascio degli alloggi, mediazione e gestione nel recupero e rassegnazione alloggi ERP;
2. Attività di Housing Sociale
- prevenzione morosità e sfratti
 - accompagnamento gestione utenze
 - mediazione dei conflitti
 - gestione emergenze abitative
 - accompagnamento abitativo
 - Accompagnamento e interventi su manutenzione alloggi sociali e comunali;
 - Sopralluoghi, verifiche, interventi, preventivi, monitoraggio;
 - Sportello di orientamento al disagio abitativo;
 - Mediazione con proprietari e agenzie e individuazione di patrimonio abitativo privato a canone agevolato;
3. Gestione di alcuni alloggi per l'emergenza abitativa a carattere temporaneo.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 D.Lgs. 175/2016

Domus Sociale srl è società strumentale dell'Ente nell'ambito dell'housing sociale e di conseguenza rientra nella categoria di enti che perseguono finalità istituzionali dell'Ente.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d)
e)

società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un	SI

COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

cinquecento mila euro	
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Produce un S.I.G.

In conseguenza a quanto appena affermato, con particolare riferimento al non possesso del requisito del fatturato medio, si propone la dismissione della partecipazione posseduta dal Comune di Montopoli in Val d'Arno o la liquidazione dell'intera società nel caso in cui anche gli altri soci decidano di procedere alla dismissione/liquidazione della Società.

3) **AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA**

Forma societaria: Società cooperativa a responsabilità limitata.

Si tratta di società totalmente pubblica amministrata da un amministratore unico.

La Società assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) la gestione amministrativa, la manutenzione e il recupero del patrimonio ERP del LODE Pisano.

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 "Riordino delle competenze in materia di ERP" ha individuato i comuni quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani"*. L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER).

L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare:

- a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;
- b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
- c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
- d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
- e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- f) la vigilanza sulla gestione amministrativa – finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

- g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
- i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
- l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
- m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che *“le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio.”* Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, *“mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse”*.

Con delibera del Consiglio Regione Toscana n. 39 del 24.09.1999 è stato definito il Livello Ottimale di Esercizio (LODE) corrispondente con l'insieme dei comuni della Provincia di Pisa.

Tra i comuni della provincia di Pisa, in data 19 Dicembre 2002, è stata stipulata una convenzione, ex art. 30 TUEL con la quale è stato costituito il LODE (livello ottimale di esercizio) Pisano. Con la medesima convenzione è stato individuato per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art. 5 della Legge R.T. 77/1998 una società consortile per azioni partecipata interamente dai Comuni stessi denominata "Azienda Pisana Edilizia Sociale società consortile per azioni" (A.P.E.S. S.c.p.a.).

In data 8.04.2004 è stata costituita la Società con durata sino al 31.12.2050.

In data 7.11.2006 è stato sottoscritto tra i Comuni del LODE Pisano ed A.P.E.S. apposito contratto di servizio per l'affidamento dei servizi attinenti alle funzioni di cui all'art. 5 della L.R.T. 77/1998.

Con deliberazione 34 del 22.06.2010, la Conferenza Permanente del LODE Pisano ha espresso la volontà di rinnovare ad APES, mediante novazione del contratto di servizio. l'affidamento delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici già affidati nell'ambito della precedente convenzione.

Con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno n. 38 del 04.07.2011 è stata approvato lo schema di contratto di servizio tra il LODE Pisano e APES s.c.p.a.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 D.lgs 175/2016

APES si configura come Società a capitale interamente pubblico costituita da amministrazioni locali per la produzione di un servizio strumentale alle proprie funzioni tramite affidamento in house.

L'art. 10 del contratto di servizio disciplina il controllo analogo dei Comuni soci, ivi compreso il Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Il patrimonio ERP dei Comuni soci é gestito da APES in regime di concessione amministrativa non onerosa per tutta la durata del contratto.

I proventi derivanti dai canoni di locazione del patrimonio gestito spettano a APES a titolo originario in quanto soggetto concessionario e sono destinati alla copertura degli oneri tipici della gestione.

I trasferimenti direttamente erogati ad APES dallo Stato e/o dalla Regione sono impiegati nel rispetto del vincolo di destinazione in conformità al Programma Triennale e rendicontati all'ente erogatore.

Sono state apportate modifiche allo Statuto di APES per l'adeguamento a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, rafforzando il ruolo degli Enti Locali e dando atto che la Società si configura quale in house ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto sulla quale i Comuni soci esercitano un controllo analogo congiunto disciplinato dall'art. 27 dello Statuto.

Oltre l'80% del fatturato annuo deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato é consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza (art. 4).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d)
e)

Società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un cinquecento mila euro	Gestisce un servizio d'interesse generale
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	NO

Presupposti per la gestione a mezzo di Società in luogo di altre forme di gestione

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

La modalità di gestione e di affidamento del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica è di competenza del L.O.D.E. e non dei singoli Enti che ne fanno parte.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La convenienza economica dell'utilizzo dello strumento societario va valutata tenendo presente che la gestione "esternalizzata" a livello di ambito ottimale delle funzioni attinenti all'edilizia residenziale pubblica è necessitata dalle previsioni della L.R. 77/1998 e che la missione della società è tipicamente "sociale" e si rivolge ad un'utenza in genere caratterizzata da difficoltà economiche con conseguente probabilità di insolvenza.

Le problematiche di ordine economico e finanziario che, per le ragioni sopra richiamate, caratterizzano il settore dell'E.R.P., vanno tuttavia tenute distinte dalle modalità di gestione delle relative funzioni. Rispetto a queste la società ha finora assicurato la gestione dei servizi affidati in condizioni di equilibrio economico.

E' comunque opportuno che la società continui a perseguire il contenimento dei costi di funzionamento anche in modo da poter assicurare un adeguato livello di interventi manutentivi sul patrimonio gestito.

Per i motivi sopra sinteticamente indicati, si propone il mantenimento della partecipazione azionaria.

4) GEOFOR PATRIMONIO

Forma societaria: Società a responsabilità limitata.

Attività svolta

Trattasi di Società a capitale interamente pubblico, amministrata da un amministratore unico, che ha per oggetto la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio di interesse economico generale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

In particolare, possiede l'usufrutto dell'impianto inceneritore di Ospedaletto, la cui nuda proprietà è posseduta da Gea Patrimonio S.r.l., Società a capitale interamente pubblico, avente oggetto sociale analogo a quello di Geofor Patrimonio spa.

Il Comune di Pisa, che detiene il 52,059% del capitale sociale di Geofor Patrimonio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.2015 ha stabilito di procedere alla soppressione di Geofor Patrimonio S.p.A. ai sensi dell'art. 1, co. 611, lett. b) e c), della L. 190/2014 (società priva di dipendenti ed avente oggetto analogo a quello di Gea Patrimonio). Il 12.05.2017 l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione del tipo societario da "s.p.a." a "s.r.l."

ed il nuovo statuto sociale quali primi interventi di razionalizzazione della società.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 D.Lgs. 175/2016

La Società é nata dalla scissione di Geofor S.p.A. in tre Società tra le quali Geofor Patrimonio, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000³.

La gestione della proprietà delle reti non risulta attività contemplata dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

In aggiunta:

- La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 320 del 25 novembre 2011, ha ritenuto tacitamente abrogato il comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs.267/2000 per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 il quale aveva sancito il principio della proprietà pubblica delle reti; la Corte ha inoltre ritenuto che il menzionato comma 13 non ha ripreso vigore a seguito dell'abrogazione, per effetto del referendum del 12-13 giugno 2012, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, poiché tale abrogazione non comporta la reviviscenza della norma abrogata (come stabilito dalla Sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 della stessa Corte).

- il comma 13, dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 é stato modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. g\), D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2003, n. 326](#). Il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall'[art. 28, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#). Pertanto anche il comma 13 è da ritenersi abrogato.

La Società risulta inoltre carente dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. lett. b), in quanto non ha personale dipendente e di conseguenza il numero degli amministratori della società è maggiore di quello dei dipendenti della società stessa.

In conseguenza a quanto appena affermato, si propone la dismissione della partecipazione posseduta dal Comune di Montopoli in Val d'Arno o la liquidazione dell'intera società nel caso in cui anche gli altri soci decidano di procedere alla dismissione/liquidazione della Società.

5) ECOFOR SERVICE SPA

Forma societaria: Società per Azioni.

³ 13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.03.2016, per le ragioni ivi riportate, il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha deliberato la dismissione della propria partecipazione all'interno della Società Ecofor Service s.p.a.

A tal fine il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha preso accordi con altri Enti Locali al fine di arrivare alla redazione/predisposizione di una perizia del valore della società che possa permettere la vendita delle proprie azioni, previa quantificazione economica del valore delle stesse.

6) PO.TE.CO SCARL

Forma societaria: Società cooperativa a responsabilità limitata.

Attività svolte

PO.TE.CO scarl è una società consortile a responsabilità limitata, costituita per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 27 della L. 05/10/1991, n. 317 ai sensi del quale potevano beneficiare di particolari tipi di contributi pubblici le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

Tale articolo è stato abrogato dal comma 7 dell'art. 23 e dal numero 16) dell'Allegato 1 al [D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#).

Possono partecipare alla società le piccole e medie imprese della Regione Toscana, o loro associazioni, operanti nel settore conciario e tutti gli enti pubblici e privati ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La partecipazione, alla data attuale, è per il 30,1% pubblica per il resto privata. Il socio privato non è stato scelto con gara ad evidenza pubblica, ma in relazione alle particolari finalità della società ed alla territorialità dell'azione svolta dalla società. Lo statuto contempla che la partecipazione pubblica non si riduca mai al di sotto del 30%.

La Società, non ha scopo di lucro ed opera nel settore della ricognizione, monitoraggio, sviluppo delle imprese piccole e medie operanti nel settore conciario e calzaturiero della Regione Toscana con particolare riguardo allo stato della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'innovazione e della formazione professionale.

L'attività formativa è svolta sia tramite convenzioni con enti pubblici (in particolare Regione Toscana), sia a pagamento.

I Comuni di San Miniato, Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte nell'anno 2007 hanno costituito un Consorzio per la realizzazione e gestione unitaria di strutture e servizi per l'innovazione tecnologica della piccola e media impresa della filiera conciaria, calzaturiera e contoterzista.

Per il perseguimento dello scopo consortile il Consorzio ha acquisito la proprietà superficaria di un compendio immobiliare destinandolo alla

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

realizzazione di una struttura "a servizio dell'impresa", per la realizzazione della quale ha presentato domanda di cofinanziamento alla Regione Toscana.

Con convenzione stipulata tra Consorzio e PO.TE.CO. la Società si è impegnata a partecipare alle spese relative all'investimento per un importo pari alla differenza tra il contributo Regionale e la somma necessaria al completamento dell'opera.

La progettazione, la D.L. e l'attuazione del progetto, ivi compresa la realizzazione dei lavori, sono di competenza del Consorzio.

PO.TE.CO. a fronte delle somme corrisposte al Consorzio per la realizzazione dell'immobile ha diritto al riscatto della nuda proprietà dello stesso, mentre il Consorzio disporrà del diritto di usufrutto per i dieci anni successivi al riscatto. Nel caso di mancato esercizio del riscatto PO.TE.CO. avrà diritto a condurre l'immobile fino alla scadenza del contratto di servizio e a vedersi restituite tutte le somme erogate per la realizzazione dello stesso.

La Regione ha cofinanziato il costo complessivo dell'intervento di € 6.453.641,52 per il 64% (4.130.330,57).

Nell'anno 2008 è stato sottoscritto tra PO.TE.CO. e Consorzio un contratto di servizio, di durata pari a 25 anni, con il quale PO.TE.CO. è stato individuato partner a capitale misto pubblico privato preposto alla gestione del suddetto progetto. Il Consorzio ha affidato a PO.TE.CO. la conduzione e la gestione dell'immobile, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il contratto non prevede canoni.

Nell'ambito dello stesso contratto di servizio, il consorzio ha affidato a PO.TE.CO. il monitoraggio dei bisogni delle piccole e medie imprese del settore calzaturiero e conciario con riferimento alle esigenze di innovazione, trasferimento tecnologico e formazione professionale degli addetti del distretto.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016

Società non soggetta a controllo pubblico ai sensi delle lettere m) e b) dell'art. 2 del Tusp, svolge attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del Tusp, anche in relazione all'entità della partecipazione pubblica.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d)
e)

società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un cinquecento mila euro	Gestisce un servizio d'interesse

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

	generale
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Gestisce un servizio d'interesse generale

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Gli enti pubblici soci non sono tenuti alla corresponsione di contributi annuali dovuti dai soli soci privati, pertanto l'eventuale contenimento dei costi di funzionamento non costituisce elemento di razionalizzazione in grado di influire sul bilancio del Comune di Montopoli in Val d'Arno dal momento che lo Statuto contempla la non distribuzione degli utili.

7) C.P.T. SRL -IN LIQUIDAZIONE

Forma societaria: Società responsabilità limitata – in liquidazione.

Attività svolta:

Attualmente la Società CPT s.r.l. non è attiva. Quando era in attività, la società svolgeva funzioni di organizzazione ed esercizio dei servizi di trasporto, locale, regionale, nazionale ed internazionale di persone e di merci.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno n. 81 del 28.09.2012, per le motivazioni ivi riportate, è stato approvato il progetto di riordino delle società di gestione del trasporto pubblico locale su gomma, ed è stato approvato lo scioglimento di CPT S.p.A. (poi trasformata in s.r.l.), essendo venuti meno i presupposti per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 3, co. 27, della Legge 244/2007, in quanto la società ha cessato di svolgere il servizio pubblico (T.P.L.) a cui era deputata. La società è attualmente in fase di liquidazione.

Le precedenti funzioni svolte dalla società CPT srl sono attualmente svolte per il Comune di Montopoli in Val d'Arno dalla Società CCT NORD

Essendo attualmente la società in liquidazione, non si individuano ulteriori azioni concrete da svolgere da parte del Comune, se non quella di sollecitare il liquidatore a completare tale adempimento.

8) AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL

Forma societaria: Società responsabilità limitata.

Attività svolta

La società a capitale interamente pubblico, si configura come società strumentale a supporto di funzioni amministrative dei soci nel campo della domanda energetica, della promozione dell'efficienza energetica, del migliore utilizzo risorse locali e rinnovabili e del miglioramento protezione ambientale. Effettuava, fino alle recenti modifiche legislative in materia, per alcuni Enti soci il Servizio di ispezione degli impianti termici.

Con deliberazione n. 36 del 10.05.2017, il Comune di Montopoli in Val d'Arno, per le ragioni ivi riportate, ha deliberato la dismissione della partecipazione societaria dell'Ente all'interno della Società AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Si deve pertanto arrivare alla redazione/predisposizione di una perizia del valore della società che possa permettere la vendita delle proprie azioni, previa quantificazione economica del valore delle stesse.

A tal proposito si evidenzia che con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 205 del 07/03/2017, fra le altre cose è stata prevista l'incorporazione di AEP srl in ARRR spa, di cui la Regione Toscana è unico socio al 100%.

Quanto sopra comporterà verosimilmente maggiori agevolazioni nella vendita/alienazione delle quote societarie possedute dal Comune di Montopoli in Val d'Arno.

9) RETI AMBIENTE SPA

Forma societaria: Società per Azioni.

Attività svolta

L'art. 31 della L.R. Toscana 69/2011 ha istituito, per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) della Regione Toscana, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con "funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno rientra nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO Toscana Costa", come stabilito dall'art. 30 della L.R. 69/2011, che comprende i comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

La Comunità di Ambito ATO Toscana Costa, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 23.02.2011, ha individuato il modello della "società mista" quale modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito, il cui socio privato a carattere industriale deve essere selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica.

La società mista, così configurata, corrisponde al modello comunitario del "partenariato pubblico privato di tipo istituzionale" e trova la sua fonte, oltre che nelle norme interne, nel medesimo diritto comunitario, ed essa presuppone una procedura di selezione del socio privato mediante gara "a doppio oggetto",

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

relativa sia all'acquisizione della qualità di socio che all'affidamento allo stesso di "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio.

I comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa hanno individuato la Comunità di Ambito quale soggetto preposto a svolgere la gara per la scelta del socio privato.

RetiAmbiente nasce come una new co. con forma giuridica di società per azioni con capitale interamente pubblico. All'esito dell'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato il capitale sociale sarà aumentato mediante un aumento riservato al socio privato così selezionato, in misura corrispondente all'offerta economica risultata aggiudicataria.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 10.11.2011, il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha aderito al processo di costituzione della società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con capitale sociale di € 120.000,00, sottoscritto da 95 dei 111 comuni che allora appartenevano all'ATO Toscana Costa.

In data 28.12.2011 la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa ha dato avvio alla procedura di gara per la scelta del socio privato destinato ad acquisire una partecipazione azionaria pari al 45% del capitale sociale di RetiAmbiente S.p.A. La procedura di gara risulta ancora in corso, in quanto l'ATO Toscana Costa ha dovuto procedere in via di autotutela all'annullamento del precedente bando di gara a causa delle modifiche legislative intervenute nel frattempo a livello di normativa in materia.

Nelle more dell'aggiudicazione della gara, in virtù di quanto disposto dalla Legge Regione Toscana n. 77 del 24.12.2013, la società Geofor S.p.A., nata come società mista per la gestione del servizio dei rifiuti urbani nell'area pisana, in precedenza partecipata direttamente anche dal Comune di Montopoli in Val d'Arno ed attualmente detenuta al 100% da RetiAmbiente, continua a svolgere tale attività per conto dei Comuni ex soci.

Tale situazione è da intendersi meramente transitoria, infatti, sulla base degli indirizzi approvati dall'Autorità, dopo i conferimenti dei comuni in RetiAmbiente S.p.A., sarà proceduto, ad una fusione per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A. delle società che attualmente svolgono il servizio di igiene urbana.

In tal senso, anche ultimamente e precisamente a seguito di verbale di Assemblea Straordinaria di Rete Ambienti spa, continua il processo di conferimento delle società partecipate da altri Enti locali rientranti all'interno dell'ambito ottimale, ed in particolare della società SEA Ambiente.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 Dlgs. 175/2016

La Società, al momento inattiva a causa della mancata conclusione delle procedure di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato, come detto in precedenza, è stata costituita allo scopo di gestire il servizio di igiene urbana, servizio di interesse generale rientrante tra le finalità istituzionali dell'ente che verrà attuato in regime di privativa dalla suddetta Società con affidamento da parte dell'ATO.

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

La partecipazione é carente dei requisiti di cui alle lett. b) (non ha dipendenti) c) (fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio 2013-2015) in quanto inattiva fino alla conclusione delle procedure di gara per la selezione del socio privato.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d) e)

società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	SI
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un cinquecento mila euro	SI
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	La società al momento non attiva é stata costituita per gestire un S.I.G.

Presupposti per la gestione a mezzo di Società in luogo di altre forme di gestione

La modalità di gestione e di affidamento del servizio di igiene urbana è di competenza dell'ATO Toscana Costa e non dei singoli Enti che ne fanno parte.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Trattandosi di società inattiva non è possibile effettuare una valutazione di tipo economico-finanziario. Si evidenzia tuttavia la necessità di portare a compimento le procedure di gara per l'individuazione del socio privato, operazione che dovrebbe garantire una riduzione dei costi di esercizio del servizio a seguito delle economie di scala perseguibili attraverso una gestione a livello di ambito territoriale anziché di singolo ente.

Si evidenzia altresì la necessità di portare a compimento il processo di aggregazione delle società che attualmente operano nell'ambito del servizio di igiene urbana in Retiambiente, operazione sicuramente foriera di riduzione dei costi di gestione delle partecipate e quindi indirettamente della stessa Società.

Per i motivi sopra sinteticamente specificati, si propone il mantenimento della quota azionaria da parte del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

10) **CTT NORD SRL**

Forma societaria: Società responsabilità limitata.

Attività svolta

CTT Nord S.r.l. è la società a capitale misto, non soggetta a controllo pubblico, frutto del progetto di razionalizzazione delle preesistenti aziende di gestione del trasporto pubblico locale (T.P.L.) su gomma operanti nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Prato. Infatti, come detto in precedenza, per il Comune di Montopoli in Val d'Arno, le funzioni attualmente svolte dal CCT Nord srl erano affidate alla società CPT.

Attualmente CTT Nord S.r.l. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale per gli enti della Provincia di Pisa in regime di "obbligo di servizio" emanato dalla stessa Provincia di Pisa, nelle more dell'aggiudicazione della gara di TPL indetta dalla Regione Toscana.

La Regione Toscana, con L. 29.12.2010, n. 65 ha previsto, per ciò che attiene il TPL su gomma l'istituzione di un ambito regionale ottimale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale, a cui corrisponde un unico lotto di gara. L'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali è esercitato tramite convenzione.

In data 22.08.2012 la Regione Toscana ha pubblicato sulla GUE l'avviso contenente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione ad un unico soggetto dei servizi di trasporto pubblico.

Alla gara hanno partecipato due concorrenti tra i quali Mobit scarl, di cui CTT Nord è mandataria e che riunisce alcune tra le 14 aziende attualmente attive nel trasporto pubblico della regione. E' in corso un contenzioso circa l'aggiudicazione del servizio.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 Dlgs. 175/2016

La società CTT Nord srl gestisce in regime di concessione il TPL che è servizio di interesse generale, in quanto gli enti locali, Regione, Province e Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge, sono tenute a garantire livelli minimi di accessibilità fisica ed economica al servizio da parte delle collettività amministrate.

In particolare ai Comuni compete l'esercizio del così detto servizio "a domanda debole".

Con delibera del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno del 31.05.2016 è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Provincia di Pisa, l'Unione della Valdera e i Comuni del Valdarno per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante per l'aggiudicazione della gara e la successiva gestione del contratto del servizio di TPL di competenza dei Comuni.

Nelle more di aggiudicazione della gara CTT Nord svolge il servizio in regime di imposizione dell'obbligo di servizio di cui al Regolamento CE 1370/2007 da parte di alcuni enti locali tra cui la provincia di Pisa per il servizio extraurbano che riguarda anche il territorio del Comune di Montopoli in Val d'Arno.

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d)
e)

società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un cinquecento mila euro	NO
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	svolge servizio di interesse generale

Presupposti per la gestione a mezzo di Società in luogo di altre forme di gestione

Non è ipotizzabile la gestione in economia del servizio di trasporto pubblico locale per gli alti costi d'investimento che esso comporta non sopportabili a livello di singolo ente. E' stata pertanto individuata la gestione associata del servizio quale modalità per la sua organizzazione cui è conseguita una gara ad evidenza pubblica. Sarà quindi il mercato ad individuare l'operatore economico a tale scopo più idoneo anche da un punto di vista dell'economicità del servizio, che non necessariamente sarà soggetto partecipato da Pubbliche Amministrazioni.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

La società presenta elementi di criticità nella situazione finanziaria e patrimoniale anche derivanti dal ricorso all'indebitamento (soprattutto anticipi e mutui) e dalla difficoltà della celere riscossione dei crediti verso gli enti locali affidanti il servizio di trasporto pubblico.

Ha avuto perdite negli esercizi dal 2011 al 2014 ed ha raggiunto l'utile nel 2015; in proposito va considerato che fino al 2012 la società non era partecipata dai soci attuali e che le perdite maturate nel triennio 2012-2014 corrispondono alla fase di start-up aziendale prevista dal Piano industriale.

La prosecuzione delle azioni di efficientamento delineate dal Piano industriale rimane elemento centrale per la razionalizzazione dei costi di funzionamento e per il consolidamento dei margini di redditività.

11) Civitas Montopoli s.r.l. Società unipersonale

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

Forma societaria: Società responsabilità limitata. Società Unipersonale

Attività svolta

La società Civitas Montopoli s.r.l. Società unipersonale è partecipata dal Comune di Montopoli in Val d'Arno al 100,00% ed è conseguentemente a totale capitale pubblico.

La società si occupa della gestione della farmacia comunale di Montopoli in Val d'Arno, ubicata nella frazione di Capanne.

L'attività in questione è svolta sulla base di contratto di servizio stipulato tra la Civitas Montopoli s.r.l. ed il Comune di Montopoli in Val d'Arno in data 17.12.2007, rep. 306.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 Dlgs. 175/2016

La gestione di farmacia comunale, rientra nella categoria dei servizi di interesse generale ricompresi nelle attività che la classificazione di bilancio, contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, riconduce alle competenze delle amministrazioni comunali, ai sensi della Missione 14, codice programma 04, denominazione "Reti ed altri servizi di pubblica utilità". Circa la connotazione di servizio di interesse generale delle farmacie comunali si tenga anche conto della L. 475/1968 e dei principi affermati, fra l'altro, dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 10 ottobre 2006, n. 87.

Ad ogni buon fine si evidenzia altresì che l'interesse dell'Amministrazione Comunale nella gestione del servizio di Farmacia Comunale è da individuarsi non soltanto nel ritorno economico del complesso aziendale affidato in gestione alla propria partecipata al 100%, ma anche nella attitudine della stessa ad erogare servizi alla popolazione con spiccata valenza sanitaria, non direttamente e semplicemente assimilabili ad una attività commerciale (come indicato in tal senso anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 19 maggio 2009, n. C-531).

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) c) d)
e)

società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	NO
società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali	NO
società che, nel triennio precedente, abbia conseguito un fatturato medio non superiore a un cinquecento mila euro	NO
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei	gestisce un servizio d'interesse

cinque esercizi precedenti;	generale
-----------------------------	----------

Presupposti per la gestione a mezzo di Società in luogo di altre forme di gestione

Non è ipotizzabile la reinternalizzazione/gestione in economia del servizio di farmacia comunale per gli alti costi di personale che esso comporta non sopportabili a livello di singolo Ente, in relazione ai vincoli ed ai limiti di spesa esistenti in materia. E' comunque altamente auspicabile la gestione associata della farmacia comunale in collaborazione con gli Enti Locali limitrofi che possiedono analoghe società e/o aziende speciali, procedendo alla fusione/incorporazione con almeno parte delle suddette società.

Si evidenzia che sull'andamento economico-finanziario della società ha inciso anche la generale contrazione del potere di acquisto delle famiglie, stante il persistere di una diffusa crisi economica, ancora oggi presente a livello territoriale, condizionando anche i risultati economici di attività come quelle della farmacia, nonché l'apertura di altra sede di farmacia sita in Comune limitrofo a poca distanza dalla sede attuale, ma posizionata in punto maggiormente strategico dal punto di vista della vendita dei prodotti (trovasi all'interno di un esercizio commerciale ove è ubicata anche supermercato COOP).

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Come evidenziato dall'andamento degli ultimi bilanci, in relazione ad un fatturato che nel corso degli ultimi anni, seppur costante, risulta estremamente diminuito rispetto al passato, la società presenta elementi di criticità nella situazione finanziaria e patrimoniale.

Con riferimento alla situazione economica sopra indicata, la Giunta Comunale ha impartito alla Società Civitas Montopoli s.r.l. le seguenti direttive/linee guida, che in parte potranno essere attuate con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale stessa:

- ricercare una collaborazione esterna a cui poter affidare, anche solo temporaneamente, la completa gestione dei fornitori ed il rilancio delle vendite;
- procedere alla diminuzione del costo del personale tramite la diminuzione ulteriore dei ratei passivi dipendenti ottenuto con l'approvazione di ulteriore piano di ferie obbligatorio;
- attuare altresì ogni azione ritenuta utile al fine della riduzione strutturale del costo del personale della società e degli altri costi di gestione della stessa;
- con riferimento a quanto appena detto, dovrà altresì essere attuata una seria revisione dell'organizzazione interna della farmacia, in modo come sopra evidenziato da incidere significativamente nella gestione dei fornitori e nella

**COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa**

gestione del magazzino dell'attività, anche attraverso l'adozione di apposito piano di razionalizzazione;

- procedere alla ricerca di un partenariato con le farmacie comunali limitrofe per ottenere un risparmio di spesa, a fronte degli obblighi normativi e conseguentemente amministrativi, in materia di appalti-anticorruzione e trasparenza;

- di dare comunque atto che gli obblighi normativi sopra sinteticamente richiamati dovranno essere adempiuti indipendentemente dall'eventuale collaborazione con il partenariato in questione.

- raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Altre azioni per il contenimento dei costi dovranno essere autonomamente individuate dall'Amministratore Unico della società, recentemente nominato a seguito della scadenza del mandato e della rinuncia al rinnovo dello stesso data dal precedente Amministratore.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si propone il mantenimento della società e della partecipazione azionaria, seppur auspicando che l'Amministrazione Comunale persegua forme di collaborazione con enti limitrofi, al fine di pervenire a forme di incorporazione/fusione con altre realtà societarie possedute dai medesimi.

12) **FIDI TOSCANA SPA**

Forma societaria: Società per azioni

Attività svolta

Agevolazione dell'accesso al credito da parte delle aziende di piccole medie dimensioni

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2013, il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha stabilito di procedere alla dismissione della propria partecipazione societaria relativa alla società Fidi Toscana s.p.a.

A seguito della decisione sopra richiamata di dismissione della propria quota di partecipazione azionaria, il Comune di Montopoli in Val d'Arno, previa offerta delle proprie in prelazione agli altri soci, ha proceduto ad effettuare apposito bando di gara per l'alienazione a terzi delle azioni in questione. Tale procedura è andata deserta. L'ente sta valutando l'effettuazione di nuova gara e/o in alternativa l'attuazione delle procedure di cui al D.Lgs 175 del 2016 a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175 del 2016.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sopra esposto in ordine agli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni societarie ed in esito all'analisi tecnica svolta, si rileva l'inammissibilità delle seguenti partecipazioni:

- CERBAIE SPA
- GEOFOR PATRIMONIO SPA
- DOMUS SOCIALE SRL

La dismissione delle azioni/liquidazione della società Geofor Patrimonio spa dovrà avvenire con le modalità/tempistiche indicate nella parte specifica della presente relazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del TUSP, il Consiglio Comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno, attraverso l'approvazione, entro il 30/09/2017, del provvedimento di ricognizione dovrà alienare le partecipazioni non ammesse come sopra individuate, ovvero disporne, attraverso un piano di riassetto, la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Si specifica inoltre che dovrà essere completato il processo di liquidazione/dismissione delle azioni possedute inerenti società già precedentemente oggetto di apposita deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale e precisamente:

- Compagnia Pisana Trasporti S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
- ECOFOR SERVICE S.P.A.
- FIDI TOSCANA S.P.A.
- AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Montopoli in Val d'Arno 20 settembre 2017

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Di Carlo